



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PIEMONTE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MASIA	DONATELLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	VALERO	MASSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BONINO	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 537/2016
depositato il 12/04/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 269/2015 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di CUNEO
contro:

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CUNEO

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO TRIB.ERARIALI 2006
DINIEGO RIMBORSO TRIB.ERARIALI 2007

pag. 1 (continua)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 537/2016

UDIENZA DEL

14/02/2018 ore 11:00

N°

545 / 2018

PRONUNCIATA IL:

14.2.2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22.3.2018

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Ermanna Costantini)



CONCLUSIONI

Per la parte appellante **AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo**:

in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 269/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, pronunciata il 21/09/2015 e depositata il 30/09/2015, riformare la sentenza impugnata la quale ha affermato la spettanza del diritto al rimborso del costo delle polizze fideiussorie per cui è causa in capo alla società appellata, con vittoria delle spese processuali relative al presente ed al precedente grado di giudizio.

Parte appellata **S.r.l.:**

in via pregiudiziale dichiarare: l'inaffidabilità del ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate per violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 20 comma 2, e 22 comma 3, D.lgs. n. 546/1992, laddove la notifica dell'atto di appello a mezzo di ufficio postale è avvenuta in busta chiusa; l'inesistenza giuridica del ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate per violazione e falsa applicazione degli articoli 68 e 71 D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, laddove il ricorso in appello è stato sottoscritto da soggetto diverso dal capo dell'Ufficio e l'impossibilità di verificare che il sottoscrittore al momento della sottoscrizione fosse munito dell'apposita, preventiva, espressa e motivata delega.

in via principale dichiarare: la violazione e la falsa applicazione dell'art. 53 D.lgs. n. 546/1992, in ordine alla pretesa illegittimità della sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale per presunta violazione dell'art. 42, D.P.R. n. 600/1973 e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 269/1/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo (depositata in data 30 settembre 2015) e impugnata dall'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Cuneo. Con condanna al pagamento delle spese di giudizio ex art. 15, D.L.gs. 31 dicembre 1992, n. 546.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società **S.r.l.** stipulava, nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008, ai sensi dell'art. 8, Legge 27 luglio 2000, n. 212, alcune polizze fideiussorie per il rimborso dei crediti IVA maturati negli anni 2006 e 2007. Ottenuti tali rimborsi, in data 14 giugno 2013, la società presentava istanza di rimborso dei costi delle predette polizze fideiussorie, pari a un totale di euro 4.890,00. Poiché l'Ufficio nulla disponeva in ordine a tale alle predette istanze, la società presentava ricorso avverso il tale silenzio-rifiuto, eccependone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed invocando la legittima sussistenza del diritto al suddetto rimborso. L'Ufficio, costituitosi, resisteva in giudizio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo con sentenza n. 268/1/15, pronunciata in data 21/09/2015 e depositata in data 30 settembre 2015, accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo propone l'appello all'odierna discussione, sostenendo che la richiesta di rimborso dei crediti IVA scaturenti da dichiarazioni annuali si risolve in una mera facoltà concessa al contribuente, nel caso ricorrano le condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 30 DPR 633/1972, e che gli oneri cui fa riferimento la sentenza sorgono solo a seguito di una opzione esercitata in sede di dichiarazione annuale di ottenere un rimborso accelerato (ai sensi dell'art. 38 bis DPR n. 633/1972 vigente *ratione temporis*), scelta che è eseguita consapevolmente e comporta un immediato vantaggio patrimoniale nella sfera del contribuente. Dal tenore letterale della norma dello Statuto del contribuente emergerebbe che essa non si spinga a garantire il contribuente per gli oneri sostenuti per l'ottenimento della garanzia fideiussoria richiesta, nel caso di rimborso accelerato ai sensi dell'articolo 38 bis del DPR n. 633/1972, in quanto gli stessi sorgono solo a seguito di una opzione esercitata in sede di dichiarazione annuale. Dunque, il contenuto dell'art. 8, co. 4, L. n. 212/2000 riguarda solo le spese sostenute per le polizze obbligatorie e non anche per quelle aventi natura facoltativa, come nella fattispecie. In ogni caso, il diritto al rimborso riguarderebbe esclusivamente gli oneri relativi alle fideiussioni prodotte dal



contribuente nell'ambito dell'attività di accertamento e non potrebbe in alcun modo essere estesa analogicamente alle garanzie presentate per ottenere il rimborso del credito IVA annuale esposto in dichiarazione, ai sensi degli artt. 30 e 38-bis D.P.R. n. 633/1972.

La società, costituitasi in giudizio, eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso in appello dell'Ufficio per violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 20 comma 2, e 22 comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, laddove la notifica dell'atto di appello a mezzo di ufficio postale è avvenuta in busta chiusa; in ulteriore via pregiudiziale, l'inesistenza giuridica del ricorso in appello dell'Ufficio per violazione e falsa applicazione degli articoli 68 e 71 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, laddove il ricorso in appello è stato sottoscritto da soggetto diverso dal capo dell'ufficio e per l'impossibilità di verificare che il sottoscrittore al momento della sottoscrizione fosse munito dell'apposita, preventiva, espressa e motivata delega; la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in ordine alla pretesa illegittimità della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale per presunta violazione dell'art. 42, del D.P.R. n. 600/1973. Nel merito, sull'eccezione di facoltatività della fideiussione non garantita dallo Statuto del contribuente, evidenzia che, dal tenore letterale della norma, alcun riferimento è posto rispetto ad "obbligatorietà" o "facoltatività" della fideiussione, richiedendosi meramente la sussistenza contestuale di due presupposti al fine di ottenere il rimborso, ossia che le fideiussioni devono essere stipulate per l'ottenimento di un rimborso di tributi o di una rateazione o di una sospensione di pagamento e che vi deve essere la definitiva certezza della non debenza dell'imposta. Controdeduce, inoltre, in merito alla definitività dell'imposta accertata, sulla lettura dell'art. 38 bis co. 6 (ora co. 9) D.P.R. n. 633/72, e richiama giurisprudenza in proposito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre esaminare le cause di inammissibilità dell'appello invocate dalla società resistente in merito alla modalità di notificazione dell'atto di appello ed alla sottoscrizione dell'appello da soggetto diverso rispetto al Capo Ufficio. Entrambe le eccezioni non possono essere accolte.

Riguardo alla prima eccezione, l'Ufficio ha correttamente seguito le indicazioni operative dettate dalla legge ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione a mezzo di raccomandata cd. "verde" (raccomandata per atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982), cui è seguita la relazione di notifica, la quale è assistita da efficacia probatoria privilegiata, che costituisce piena prova, fino a querela di falso, limitatamente alle attestazioni relative alle attività dell'agente notificatore. Successivamente l'Ufficio ha depositato in CTR l'appello in originale completo della relazione di notificazione (a norma dell'art. 137 c.p.c.), la copia dell'avviso di ricevimento sottoscritto e degli altri documenti indicati nell'atto di appello.

Relativamente alla seconda eccezione della società, l'atto d'appello proposto dall'Ufficio è sottoscritto, contiene tutti gli elementi necessari richiesti dall'art. 18 del D.lgs. n. 546/1992 a pena di inammissibilità e non evidenzia i profili di inesistenza ritenuti da parte resistente. Ai fini della validità dell'atto rileva la riferibilità dello stesso all'Ufficio, ossia all'organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato. L'atto emesso dall'Ufficio, qualora sia sottoscritto da un incaricato, lo è in forza di una delega di firma che il dirigente ha legittimamente il potere di rilasciare al funzionario, pur mantenendo il delegante la piena titolarità dell'esercizio del potere e restando l'atto firmato dall'organo delegato imputato allo stesso dirigente delegante. Nella fattispecie, rileva il conferimento della delega di sottoscrizione di tutti gli atti del contenzioso, come da documentazione prodotta in giudizio.

Nel merito, i motivi di appello proposti dall'Ufficio non possono trovare accoglimento.

Lo scrutinio effettuato dai giudici di prime cure ha correttamente ricondotto la fattispecie nell'alveo della previsione dell'8 co. 4 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, ritenendo che la non debenza dei tributi prima pagati dalla società e poi rimborsabile, deve ritenersi "definitivamente accertata", non accedendo alla contraria tesi che l'accertamento de quo dovrebbe necessariamente conseguire ad una pronuncia giudiziale definitiva.



La norma testé richiamata concerne la "tutela dell'integrità patrimoniale", dispone che *"l'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta"*. Il dato normativo nulla dispone, pertanto, in relazione alla necessaria sussistenza di un contenzioso in giudizio per accedere al rimborso in parola.

A conforto della bontà di tale interpretazione giova ricordare l'insegnamento della Corte di cassazione espresso nella sentenza n. 16409/2015 del 5/8/2015. In tale pronuncia, a fronte del quesito se il diritto al rimborso previsto dalla prima norma "valga solo per le spese per polizze stipulate obbligatoriamente e dunque non anche per quelle previste dall'art. 38 bis comma 6 DPR 633/72", di natura facoltativa, la Suprema Corte ha ritenuto che *"(...) la norma comprende i costi di tutte le fideiussioni che il contribuente ha richiesto, dovendosi chiaramente intendere l'espressione "ha dovuto richiedere" non nel senso dell'esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità (onere) della richiesta della fideiussione in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso)"*.

Per quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene che l'appello dell'Ufficio non possa essere accolto e che la sentenza di primo grado debba essere *in toto* confermata.

Le spese seguono la soccombenza così come liquidate nel dispositivo.

PQM

Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, ponendo le spese del presente grado a carico dell'Ufficio, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.

Così deciso il 14 febbraio 2018

Il Giudice relatore

Dott. Massimo VALERO

Il Presidente

Dott.ssa Donatella MASIA

